

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2530

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme per la concessione di promozioni a titolo onorifico agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati

*Presentata il 16 aprile 1993*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione ha il solo scopo di offrire un segno di riconoscimento a leali e apprezzati servitori dello Stato che durante i lunghi anni di servizio hanno operato con merito, per mantenere non solo l'efficienza delle Forze armate e dei Corpi armati, ma anche quella dell'intera struttura democratica del Paese su valori sempre più elevati.

La proposta di legge non prevede alcun vantaggio economico per i beneficiari, perciò non comporta alcun onere per le finanze dello Stato.

La promozione dopo due anni di permanenza nella posizione di ausiliaria ha unicamente un significato morale e rappresenta un traguardo di elevato valore per quegli ufficiali che nella loro trentennale attività hanno dimostrato costanza, lealtà, serietà ed alto senso del dovere verso il proprio Paese.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ART. 1.**

1. Agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, che abbiano compiuto, senza demerito, almeno trenta anni di servizio, comunque prestato, è concessa una promozione a titolo onorifico dopo il primo biennio di permanenza nella posizione di ausiliaria.

**ART. 2.**

1. La promozione a titolo onorifico di cui all'articolo 1 è concessa anche in aggiunta ai casi previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, prescindendo dal grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

2. La promozione di cui al comma 1 non comporta alcun beneficio economico a favore dei destinatari.